

DOTTORATO DI RICERCA
TRAPIANTI DI TESSUTI ED ORGANI E TERAPIE CELLULARI
Coordinatore: Prof. Antonio Crovace

REGOLAMENTO DEL DOTTORATO DI RICERCA IN TRAPIANTI DI TESSUTI ED ORGANI E TERAPIE CELLULARI DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA DI PRECISIONE E RIGENERATIVA E AREA JONICA (DIMEPRE - J)

Art. 1 – Disposizioni generali

- 1 - Il presente Regolamento disciplina i criteri per la gestione del corso di Dottorato di ricerca in Trapianti di Tessuti ed Organi e Terapie Cellulari del Dipartimento di Medicina di Precisione e Rigenerativa e area Jonica (DiMePre – J) dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in applicazione della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e del regolamento in materia di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di Bari.
- 2 - Il corso di dottorato ha una durata di tre anni. Nell’ipotesi di frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica, la frequenza esclusiva del corso di dottorato è ridotta a due anni.

Art. 2 – Organi del corso di dottorato

- 1 - Gli Organi del corso di dottorato di ricerca sono: il Collegio dei Docenti e il Coordinatore.
- 2 - Il Collegio dei Docenti è composto da un numero minimo di sedici componenti di cui almeno 12 devono essere professori universitari, compresi docenti con analogo qualifica di Università straniera. I docenti universitari devono appartenere a settori scientifico-disciplinari coerenti con gli obiettivi formativi del corso.
- 3 - Non meno della metà dei componenti del Collegio dei docenti deve appartenere ai ruoli dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
- 4 - I membri del Collegio dei Docenti devono possedere documentati risultati di ricerca che presentino caratteri di originalità e spiccata rilevanza scientifica, nel rispetto delle specificità dei singoli settori di afferenza, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento.
- 5 - La domanda di partecipazione al Collegio dei docenti del Corso di Dottorato deve essere corredata dal *curriculum vitae*, dall’elenco delle pubblicazioni e da una dichiarazione di non appartenenza al Collegio dei docenti di altri dottorati sul territorio nazionale. Nel caso di professori o ricercatori appartenenti ai ruoli di altri atenei, deve essere allegato alla domanda di ammissione il nulla osta dell’istituzione di appartenenza. Il Collegio dei docenti, esaminata la documentazione, valuta la produzione scientifica del soggetto, con particolare riferimento agli ultimi cinque anni e, verificata la coerenza della sua attività scientifica rispetto agli obiettivi formativi del corso, ammette o respinge la richiesta con giudizio motivato.
- 6 - La riunione del Collegio è validamente costituita se vi ha preso parte la maggioranza dei suoi componenti; nel computo per la determinazione della maggioranza non si tiene conto di quanti abbiano giustificato per iscritto l’assenza e, comunque, è richiesta la presenza di almeno 2/5 dei componenti l’Organo.
- 7 - Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali è richiesta una maggioranza speciale. Nell’ipotesi in cui il numero dei voti favorevoli sia pari alla somma dei voti degli astenuti e dei contrari, prevale il voto del coordinatore.
- 8 - I componenti del Collegio che non partecipano, senza aver giustificato per iscritto la propria

DOTTORATO DI RICERCA
TRAPIANTI DI TESSUTI ED ORGANI E TERAPIE CELLULARI
Coordinatore: Prof. Antonio Crovace

assenza, a tre sedute consecutive del Collegio decadono dal Collegio. La presente disposizione non si applica ai docenti appartenenti a Università straniere. È ammessa la partecipazione in via telematica per i componenti non appartenenti all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

9 - Al Collegio dei docenti compete la responsabilità scientifica, organizzativa e didattica; in particolare, il Collegio:

- a) progetta le attività didattiche e scientifiche del corso di dottorato;
- b) attribuisce ogni anno i compiti didattici. L'attività didattica e tutoriale certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'art. 6 della legge 240 del 2010;
- c) entro tre mesi dall'inizio del corso approva il programma didattico e di ricerca dei dottorandi e designa per ciascun dottorando uno o più tutor di cui almeno uno obbligatoriamente individuato tra i componenti del Collegio. Il tutor ha il compito di seguire e orientare il dottorando nella sua formazione didattica e scientifica. Il tutor informa il Collegio degli avanzamenti nell'attività di ricerca e su eventuali problemi ed esigenze relative alla ricerca stessa, nonché sull'eventuale proposta di autorizzazione allo svolgimento all'estero di una parte dell'attività di ricerca del dottorando, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca dell'Università di Bari;
- d) al termine di ogni anno, il Collegio dei docenti delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, l'ammissione all'anno successivo e/o all'esame per il conseguimento del titolo, o eventualmente l'esclusione dal proseguimento del corso, valutando l'assiduità, il profitto e l'avanzamento delle ricerche di ogni singolo dottorando, sulla base di una relazione scritta presentata dallo stesso dottorando ed eventualmente mediante una discussione orale. L'allievo che non superi la prova di ammissione al proseguimento del corso di dottorato, può essere ammesso con riserva da sciogliersi entro il primo trimestre dell'anno successivo;
- e) rilascia il nulla osta ai dottorandi per lo svolgimento, quale parte integrante del progetto formativo e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, di attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, di attività di didattica integrativa. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite è abrogato;
- f) definisce i termini e le condizioni per la partecipazione dei dottorandi all'attività clinico assistenziale, verificando la coerenza della stessa con gli indirizzi e i temi di ricerca del singolo dottorando;
- g) nomina i valutatori esterni per l'acquisizione del giudizio analitico sulla tesi di dottorato e indica al Rettore una rosa di nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice per l'ammissione al dottorato e dei componenti la Commissione finale per la discussione pubblica dell'elaborato di tesi per il rilascio del titolo di dottore di ricerca;
- h) elegge il coordinatore, tra i professori di ruolo a tempo pieno componenti del Collegio. In caso di dimissioni o di impossibilità del coordinatore a svolgere tale funzione, procede nel più breve tempo possibile alla nomina del nuovo Coordinatore. In caso di dimissioni o di sopravvenuta impossibilità del coordinatore, le funzioni di coordinamento sono assunte dal Decano, professore a tempo pieno.

10 - L'elezione del Coordinatore del corso è indetta dal Decano del Collegio dei docenti.

DOTTORATO DI RICERCA
TRAPIANTI DI TESSUTI ED ORGANI E TERAPIE CELLULARI
Coordinatore: Prof. Antonio Crovace

L'elettorato attivo spetta a tutti i membri del Collegio dei docenti. L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo a tempo pieno.

- 11 - All'elezione deve partecipare almeno la maggioranza assoluta dei componenti il Collegio. Risulterà eletto chi avrà conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, risulterà eletto il docente più anziano in ruolo e, a parità di anzianità, il più anziano in età anagrafica.
- 12 - Il Coordinatore è nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni accademici. Può essere rieletto per un ulteriore triennio. Al momento della nomina il Coordinatore deve assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
- 13 - Con la nomina, il Coordinatore assume la gestione delle attività inerenti i cicli di dottorato già attivi e non ancora conclusi dello stesso corso.
- 14 - Il Coordinatore convoca e presiede il Collegio dei docenti almeno due volte l'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario ai fini del buon andamento del corso. Il Collegio deve essere, inoltre, convocato quando lo richieda la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
- 15 - Il Coordinatore è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del corso di dottorato.

Art.3 – Conseguimento del titolo

- 1 - Il titolo di dottore di ricerca viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca, redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei docenti. Alla tesi deve essere allegata una sintesi in lingua italiana e inglese.
- 2 - Entro il 30 settembre dell'ultimo anno di dottorato i candidati presentano presso l'Ufficio competente domanda di ammissione all'esame finale.
- 3 - Entro il 15 ottobre il Collegio dei docenti, valutate le relazioni dei dottorandi sulle attività svolte nell'ultimo anno di corso, decide se ammettere o meno gli stessi candidati all'esame finale.
- 4 - Entro il 31 ottobre i dottorandi ammessi all'esame finale devono consegnare al Coordinatore copia cartacea e in formato elettronico della tesi.
- 5 - La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato. I valutatori sono nominati con delibera del Collegio dei docenti.
- 6 - I valutatori entro 30 giorni esprimono un giudizio analitico sulla tesi e possono proporre l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessari approfondimenti e/o integrazioni del lavoro di ricerca. Trascorso tale periodo, la tesi è comunque ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori.
- 7 - La Commissione giudicatrice, indicata dal Collegio dei docenti, è nominata dal Rettore con proprio decreto. È composta da tre membri effettivi e tre supplenti scelti tra professori di prima e seconda fascia e ricercatori afferenti ai settori scientifico disciplinari cui si riferisce il corso, appartenenti anche ad Università straniere. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche o private, anche straniere
- 8 - Non possono far parte della Commissione i membri del Collegio dei docenti del corso di

DOTTORATO DI RICERCA
TRAPIANTI DI TESSUTI ED ORGANI E TERAPIE CELLULARI
Coordinatore: Prof. Antonio Crovace

dottorato, nonché gli eventuali tutor esterni al Collegio dei docenti, nominati all'inizio del corso di dottorato.

- 9 - Almeno due componenti della Commissione devono appartenere a Università non partecipanti al dottorato.
- 10 - Non possono far parte della Commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca docenti che abbiano fatto parte della Commissione giudicatrice del medesimo corso di dottorato per l'anno precedente.
- 11 - Il provvedimento rettorale di nomina della Commissione giudicatrice riporta le modalità e i tempi dei lavori della Commissione, assicurando comunque la conclusione delle relative operazioni entro 60 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Decorso tale termine senza che la Commissione abbia provveduto alla conclusione dei lavori, la stessa si ritiene decaduta e il Rettore procede alla nomina di una nuova Commissione.
- 12 - Il provvedimento rettorale di nomina della Commissione stabilisce, altresì, i modi e le forme della comunicazione ai candidati della nomina della Commissione e della data dell'esame finale. È fatto obbligo ai candidati di inviare, almeno 29 giorni prima della data stabilita, una copia della tesi.
- 13 - L'esame finale consiste nella discussione pubblica della tesi. Al termine della discussione della tesi, la Commissione, con motivato giudizio scritto, approva o respinge la tesi. È facoltà della Commissione, con voto unanime, attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
- 14 - L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro assicura la pubblicità delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati.
- 15 - Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott. Ric." o "Ph. D." è rilasciato dal Rettore che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento. Successivamente al rilascio del titolo, l'Università cura il deposito di copia della tesi finale presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze.
- 16 - Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.

Art. 4 – Diritti e doveri dei dottorandi

- 1 - L'ammissione al corso di dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, pari a 1500 ore annuali, accertate dalla compilazione di un registro delle attività, fermo restando quanto eventualmente stabilito dal regolamento che disciplina le modalità di frequenza congiunta del dottorato e delle scuole di specializzazione medica, e quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con le imprese avente ad oggetto la disciplina dei *curricula* industriali e di collaborazione con le imprese.
- 2 - Il Collegio dei docenti, su motivata richiesta del dottorando, può autorizzare lo svolgimento di attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso. In particolare, resta fermo che per i dottorandi con borsa le attività retribuite devono essere limitate a quelle coerenti con il percorso formativo del dottorando; per i dottorandi senza borsa va in ogni caso valutata in concreto l'eventuale incompatibilità derivante dall'attività lavorativa senza che questo determini un comportamento lesivo di diritti tutelati a livello costituzionale, quali il diritto allo studio per i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.

DOTTORATO DI RICERCA

TRAPIANTI DI TESSUTI ED ORGANI E TERAPIE CELLULARI

Coordinatore: Prof. Antonio Crovace

-
- 3 - I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio dei docenti e parere delle strutture didattiche competenti, senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale.
 - 4 - Durante il corso il dottorando può essere autorizzato, per esigenze relative alla ricerca, dal Coordinatore, per periodi sino a sei mesi, o dal Collegio dei docenti, per periodi superiori ai sei mesi, a svolgere eventuali periodi di studio in Italia e/o all'estero o di stage presso soggetti pubblici o privati. Tale periodo non potrà comunque essere superiore alla metà della durata del corso.
 - 5 - Entro la data stabilita dal Collegio dei docenti (CdD), ai fini delle prove annuali di verifica, il dottorando è tenuto a presentare al Collegio una relazione scritta riguardante l'attività di ricerca svolta e i risultati conseguiti, nonché gli attestati delle eventuali partecipazioni a seminari e congressi ed altre iniziative scientifiche, unitamente alle pubblicazioni prodotte. La valutazione positiva da parte del Collegio dei docenti comporta il passaggio all'anno di corso successivo, ovvero l'ammissione all'esame finale nel caso di iscritti all'ultimo anno.
 - 6 - Il CdD può proporre con delibera motivata, sentito l'interessato, che un dottorando sia temporaneamente sospeso dal corso, o che ne venga escluso, con conseguente perdita parziale o totale dell'eventuale borsa di studio in godimento, in caso di:
 - giudizio negativo da parte del Collegio dei docenti in sede di verifica annuale dell'attività;
 - assenze ingiustificate e prolungate;
 - comportamenti in contrasto con le norme di incompatibilità.

Art. 5 – Disposizioni Finali

- 1 - Il presente Regolamento, approvato dal Collegio dei Docenti del dottorato e ratificato dal Consiglio di Dipartimento del DiMePRE-J, entra in vigore a decorrere dall'avvio del XL Ciclo di dottorato.
- 2 - Le modifiche al presente regolamento dovranno essere approvate dal collegio dei docenti e dal dipartimento.

Bari, 6.10.2024

Il Coordinatore
Prof. Antonio Crovace
